



COMUNE DI CARUGATE

Provincia di Milano

SETTORE 4°

**ISTRUZIONE CULTURA, SPORT SERVIZI
SOCIALI E PER LA SOLIDARIETA'**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

Approvato dal C.C. con delib. n. 41 del 31.05.2007

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici, e servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità, e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche:

Asilo nido

Assistenza domiciliare

Contributi economici

Esenzioni o riduzioni rette

Centro Socio Educativo

L'elenco dei servizi di cui al comma precedente ha carattere non esaustivo dal momento che può essere esteso in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estenderne l'ambito di applicazione.

L'accesso ai contributi economici e alle esenzioni delle rette sui servizi può essere determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente in appositi regolamenti che ne disciplinano le modalità per l'accesso, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi altresì i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Art.3 Criteri per la determinazione della situazione economica

L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.lgs.130/00 e dall'art.1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/00.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE	+	INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ISEE= _____		
SCALA DI EQUIVALENZA		

Art 4 Nucleo familiare

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più si considera tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

IL soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Per le integrazioni delle rette delle case di riposo, per il calcolo dell'ISEE si farà riferimento alla famiglia anagrafica e agli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 Cod.Civ.

Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

Numero dei Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

Articolo 5 Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare come definito nel precedente articolo si ottiene sommando:
 - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;
 - b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati
2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di €164.57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 6 Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare
 - a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di € 51645.70. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
 - b) Patrimonio mobiliare: depositi bancari, postali e di equivalenti, titoli di stato, valore di quote di partecipazioni azionarie, patrimonio affidato a società di investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del DPCM n. 221 del 7.5.99. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milioni inferiore.
Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a €15.493.71
2. Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato

Articolo 7 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata all'INPS, al CAAF o agli uffici comunali competenti al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della legge 675/96 e del D.lgs. 135/99.

Articolo 7 Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; l'ente stabilirà, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione l'Ente, per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

Articolo 8 Controlli

1. Il comune attiva i controlli formali sulle auto dichiarazioni seguendo le seguenti linee guida: Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto, dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

- a) controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente
- b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo è innanzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

I controlli possono essere effettuati in via diretta mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri uffici comunali. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

In alternativa verranno effettuati controlli indiretti che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio in misura non inferiore al 5% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata a 20% per le seguenti tipologie di benefici: Asilo Nido.

Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile di procedimento.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, lacunose o inattendibili
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante
- in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento

Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del servizio competente, nell'ambito delle presenti linee guida con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'Ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
3. Qualora dai controlli emergano abuso o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
4. i controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta in ottemperanza dell'art. 4 comma 8 D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi regolamenti o atti relativi ad ogni singolo servizio in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISEE.